



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI CIBI E DI BEVANDE CALDE E FREDE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA ALLOCARE NELLE SEDI COMUNALI SUDDIVISO IN TRE LOTTI

Art. 1. - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato Speciale d'Oneri ha per oggetto l'affidamento della concessione del servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di **n. 6 distributori automatici** ripartiti in tre distinti lotti di seguito indicati:

- LOTTO 1 - Piazza Carducci 4 – sede principale: **un distributore bevande calde e un distributore alimenti e bevande fredde;**
- LOTTO 2 – Piazza Municipio 1, - Palazzo Bianchi piano terra – : **un distributore bevande calde e un distributore alimenti e bevande fredde;**
- LOTTO 3 – Piazza Municipio 1, Palazzo Bianchi piano primo: **un distributore bevande calde con le cialde e un distributore alimenti e bevande fredde;**

Per poter presentare l'offerta è previsto il sopralluogo obbligatorio delle sedi relative al lotto per cui si intende partecipare.

Art. 2. – DURATA DELLE CONCESSIONE

La concessione di ogni singolo lotto avrà la durata di **3 (tre) anni**, a partire dalla data di stipula del contratto di concessione

Il Comune di Falconara Marittima si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata **di 3 (tre) anni**.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

L'aggiudicatario dovrà continuare il servizio alle condizioni convenute per ulteriori 180 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del contratto, ove non sia stato possibile espletare in tempo le procedure per pervenire ad un nuovo affidamento. In tal caso la stazione appaltante darà comunicazione scritta all'aggiudicatario almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto.

Art. 3. - CONTROPRESTAZIONE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla somministrazione agli utenti di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici. La controprestazione, così determinata, è omnicomprensiva di tutte le prestazioni richieste.

Il valore complessivo stimato del presente affidamento relativo ai tre lotti per la durata dei tre anni è pari ad **€ 60.480,00**.

Considerato l'eventuale rinnovo di 3 (tre) anni, il valore complessivo della concessione ammonta ad **€ 120.960,00**.

Non avendo a disposizione dati storici certi, ai fini del calcolo del valore complessivo si è tenuto conto di quanto segue:

- Nella sede di piazza Carducci, 4 (lotto 1), prestano servizio circa 80 dipendenti e si stima che attualmente poco più della metà di loro utilizzino i distributori giornalmente durante l'orario di servizio.
I distributori sono ubicati in luogo accessibile anche da parte di utenti esterni.
Si stima pertanto un numero medio giornaliero pari a 60 consumazioni. Il costo medio a consumazione, sulla base degli attuali prezzi, viene stimato in € 0,70.
- Nella sede di piazza del Municipio, 1, prestano servizio circa 70 dipendenti. Sia i distributori ubicati al piano terra (lotto 2) che quelli ubicati al primo piano (lotto 3) sono accessibili da



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

parte di utenti esterni. Si stima un numero medio giornaliero di consumazioni pari a 40 per i distributori da installare al piano terra (lotto 2) e un numero medio giornaliero di consumazioni pari a 20 per i distributori da installare al primo piano (lotto 3). Il costo medio a consumazione viene stimato per entrambe le postazioni in € 0,70.

Lotti	Numero stimato di consumazioni giornaliere	Prezzo medio consumazione €/giorno	Importo annuo (calcolato su 240 giorni)	Importo relativo ai 3 anni	Importo complessivo anche dell'eventuale rinnovo
Lotto 1	60	€ 0,70	€ 10.080,00	€ 30.240,00	€ 60.480,00
Lotto 2	40	€ 0,70	€ 6.720,00	€ 20.160,00	€ 40.320,00
Lotto 3	20	€ 0,70	€ 3.360,00	€ 10.080,00	€ 20.160,00

Le stime di cui sopra hanno valore relativo, in quanto sarà il concessionario a dover valutare l'effettiva domanda, la quale è modificabile in base alla strategia che verrà adottata dal concessionario stesso (inserimento di prodotti più apprezzati dai dipendenti/consumatori, riduzione di determinati prezzi, ecc.). Per quanto riguarda i costi della concessione dovrà essere il concessionario a determinarli, considerato che l'utenza elettrica è ricompresa nel canone di concessione, mentre gli altri costi, come quelli di ammortamento dei distributori, del personale addetto alle pulizie e alle manutenzioni, oltre alle forniture accessorie ed altri costi generali, dovranno essere calcolati dal concessionario e riportati nel piano economico finanziario da presentarsi con l'offerta.

Il valore stimato della concessione non ha valore contrattuale e non è impegnativo per il Concedente, in quanto il requisito costitutivo della concessione di servizio consta nella traslazione dell'area di rischio relativa alla gestione del servizio in capo al Concessionario.

Art. 4. – CANONE DI CONCESSIONE PER UTILIZZO SPAZI COMUNALI

Per ciascuno dei 3 (tre) lotti è prevista la corresponsione da parte del concessionario al Comune di Falconara Marittima di **un canone annuale fisso di € 500,00 non soggetto né a ribasso, né a rialzo**, da corrispondere anticipatamente entro il primo mese di ciascun anno di concessione.

Il canone complessivo annuo relativo a tutti i tre lotti ammonta pertanto ad **€ 1.500,00**;

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a trasmettere al Comune copia della quietanza dell'avvenuto pagamento di ogni rata annuale.

Art. 5. – CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI

Le macchine distributrici da installare all'interno di ciascuna postazione (lotto) dovranno:

- consentire l'erogazione di bevande calde, bevande fredde in lattina, in bottigliette PET o tetrapak e altre confezioni, alimenti solidi vari preconfezionati;
- essere conformi ai requisiti dettati dalle normative vigenti in materia di igiene e dal metodo HACCP;
- rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione degli incendi a norma del d. lgs. 81/2008 ss.mm.ii, e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla normativa vigente in materia;
- essere dotate di idonea omologazione, marchio CE, e dovranno rispondere alle caratteristiche di basso consumo energetico rientrabili nella classe "A";
- garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza continuamente 24 ore su 24 per tutta la durata del servizio;
- rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

- essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie prescritte dall'art. 32 del D.P.R. n. 327 del 26/03/1980;
- essere di facile pulizia ed avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere dotati di idonei filtri per la purificazione dell'acqua;
- essere installate nella sedi indicate all'Art. 1. La collocazione corrisponderà a quella dove sono attualmente ubicati i distributori. E' comunque facoltà del Comune individuare altri spazi previo accordo con il concessionario;
- per i distributori di bevande calde, l'acqua dovrà essere fornita tramite apposite taniche (boccioni) che dovranno essere sostituite di volta in volta, senza procedere al riempimento in loco della tanica (boccione) già utilizzata;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del concessionario ed il suo recapito nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza.

Il concessionario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza sia italiane che europee in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate, anche laddove non espressamente specificato.

Di ogni distributore automatico dovrà essere fornita all'Amministrazione la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di conformità;
- b) manuale di istruzioni per l'uso

ULTERIORE DOTAZIONE RICHIESTA

Modalità di pagamento

I distributori dovranno:

- essere muniti di gettoniera rendi resto, che accetta monete da € 0,05; € 0,10; € 0,20; € 0,50; € 1,00 e € 2,00,
- erogare il resto e segnalare chiaramente l'eventuale assenza di monete per il resto;
- essere predisposti per il funzionamento a **chiave**/card magnetica ricaricabile da distributore.

Cauzione "chiavetta ricaricabile/card"

- Il concessionario rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione per la consegna della chiavetta/card. Tale cauzione verrà rimborsata al momento della restituzione della chiavetta/card. La cauzione richiesta non potrà superare il valore di **Euro 5,00**.
- La gestione degli strumenti elettronici (consegne agli utenti, attivazioni, guasti, sostituzioni e tutti gli eventuali problemi connessi o conseguenti), sarà a esclusivo carico del Concessionario.

Materiali biodegradabili/compostabili e riciclabili

- Tutti i distributori devono prevedere l'erogazione delle bevande con bicchieri e palette biodegradabili o compostabili.
- La Ditta dovrà privilegiare la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati con imballaggi di peso e volume minimo e ad elevata riciclabilità.

Il numero dei distributori potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della concessione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del presente Capitolato Speciale.

Al termine del contratto il concessionario dovrà asportare, a proprie spese e senza onere alcuno per il Comune, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 15 giorni dalla scadenza.



Il Comune si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica per il funzionamento delle macchine distributrici da allocare nelle varie sedi, il cui costo è ricompreso nel canone annuo che il concessionario corrisponderà al Comune.

Il concessionario dovrà presentare tutte le istanze e comunicazioni alle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri. A carico del concessionario sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.

Art. 6. - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà provvedere al rifornimento, alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dei distributori e dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.

Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004.

Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa.

Il Concessionario dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III allegato II Reg. CE 852/2004).

Il Concessionario si impegna a:

- eseguire almeno **1 (un)** intervento settimanale di ricarica/rifornimento sui distributori automatici, bevande fredde, calde e snack salvo diverso accordo tra l'impresa e l'Amministrazione;
- eseguire un numero congruo di interventi a settimana sui prodotti freschi affinché rimangano tali e comunque procedere alla loro sostituzione almeno il giorno prima della loro scadenza;
- sostituire i prodotti dal distributore, almeno 3 (tre) giorni prima della data di scadenza indicata nel prodotto (anche se indicata solo come "*da consumarsi preferibilmente entro il*", ad esclusione dei prodotti con vita utile minore di 15 giorni; questi ultimi vanno sostituiti almeno il giorno prima della data ultima, anche in caso di "*da consumarsi preferibilmente entro il*"
- indicare, per ciascun distributore automatico, il/i referente/i (nominativo e numero telefonico) mediante apposizione di avviso o adesivo;
- assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con la frequenza minima di **1 (una) volta** la settimana comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse;
- eseguire almeno **1(un)** intervento annuale di risanamento ambientale, pulizia e igienizzazione straordinari del distributore (interno e gruppo frigo); Nel periodo di emergenza sanitaria il presente intervento dovrà effettuarsi ogni volta il Comune provveda ad effettuare la disinfezione dei locali compresi gli spazi dove sono ubicati i distributori;
- eseguire interventi straordinari su richiesta di uffici e servizi comunali per ricarica prodotti nel termine massimo di **4 (quattro)** ore lavorative dalla chiamata, nel rispetto degli orari di apertura degli uffici comunali;
- sostituire i prodotti scaduti e difettosi nel più breve tempo possibile e, comunque, **entro 4 (quattro)** ore dalla segnalazione;
- intervenire in caso di guasti o malfunzionamenti **entro 8 ore** dalla segnalazione e, ove non sia possibile la riparazione, sostituire la macchina con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 24 ore dalla segnalazione;



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

Provincia di Ancona

- attivare, durante gli orari di chiusura della ditta e nei giorni festivi, un servizio di raccolta chiamate tramite segreteria telefonica o altro sistema dalla stessa indicato ed intervenire nei termini indicati il primo giorno lavorativo utile;
- eseguire la manutenzione programmata con frequenza non inferiore a **1(uno)** intervento annuo;
- restituire le somme corrispondenti al prezzo di consumazioni pagate ma non erogate ovvero all'importo di ricarica qualora non correttamente registrata sul supporto elettronico (chiave o scheda o app);
- eseguire, senza alcun onere per l'Amministrazione e senza limitazioni di chiamata e durata, tutti gli interventi di rifornimento e manutenzione che si rendessero necessari nel corso della concessione, nonché provvedere alla sostituzione delle parti di ricambio difettose o usurate, purché i guasti non siano dovuti a cattivo uso o a trascuratezza o a cause esterne eccezionali;
- garantire l'erogazione di prodotti minimi di cui al successivo Art. 10;
- inviare alle scadenze previste i reports relativi alle installazioni e alle erogazioni come da successivo art. 7.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di richiedere un elenco degli interventi tecnici eseguiti nell'arco di un determinato periodo dal quale dovranno risultare data, ora e motivazione della chiamata, data, ora e tipo di intervento eseguito con riferimento al distributore e alla sua ubicazione.

L'Amministrazione e il Concessionario valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori in ragione della vetustà, del mal funzionamento o dei bassi consumi rilevati.

In caso di disservizi ripetutamente segnalati l'Amministrazione applicherà le penalità di cui al successivo art. 17.

Il Concessionario dovrà inoltre:

- installare recipienti porta rifiuti in numero sufficiente ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti che si generano dal servizio. Tali contenitori che, qualora necessario, dovranno avere il coperchio a ritorno automatico, dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche e sostituiti qualora divenuti inadatti allo scopo o di aspetto contrastante al decoro del luogo;
- garantire – a suo carico – la raccolta e lo smaltimento delle cialde;
- aver accesso ai locali che ospitano i distributori solo in orari di ufficio;
- per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto, si impegna ad utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e cioè mezzi alimentati a metano, gpl o mezzi elettrici.

Nel caso in cui dovessero essere necessari lavori per l'installazione e l'allacciamento delle macchine distributrici all'impianto elettrico nei punti individuati dal Comune, detti lavori saranno effettuati a cura e spese del concessionario, a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti.

Ogni altra spesa sarà a carico del concessionario. E' fatto divieto all'aggiudicatario di scomputare o diminuire importi dovuti, per qualunque contestazione o richiesta egli intenda promuovere nei confronti di questa stazione appaltante.

Art. 7. - REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio il Concessionario si impegna a trasmettere i documenti di seguito descritti:

Consumi

La Ditta si impegna a fornire all'Amministrazione appaltante, con cadenza minima semestrale (gennaio e luglio di ogni anno) o a semplice richiesta dell'amministrazione, con modalità



informatica (file Excel ovvero altra modalità indicata in sede di offerta tecnica), un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari. Il resoconto dovrà evidenziare per ciascun distributore automatico:

- Tipologia e Modello della macchina
- Ubicazione (Servizio/Ufficio – sede e piano edificio)
- Data di installazione
- Data di ritiro (eventuale)
- Erogazioni mensili effettuate per singola macchina distributrice
- Totale consumi per tipologia macchina distributrice
- Totale consumi
- Periodo rilevazione dati

In caso di ritardo ovvero di inaccessibilità al dato l'Amministrazione potrà applicare le penali previste ai sensi del successivo art. 18.

Interventi

Con le medesime modalità e tempistica la ditta si impegna a fornire elenco riepilogativo degli interventi di ricarica e manutenzione straordinaria eseguiti, evidenziando:

- Tipologia e Modello della macchina
- Ubicazione (Servizio/Ufficio – sede e piano edificio)
- Data e ora della richiesta di intervento
- Motivazione chiamata
- Data e ora dell'intervento

Art. 8. - TEMPI DI INSTALLAZIONE

Entro **20 giorni consecutivi** dalla data di stipula del contratto la Ditta concessionaria dovrà installare i distributori convenuti.

Art. 9. - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA EROGARE

I prodotti posti in vendita nei distributori automatici dovranno:

- essere di ottima qualità e prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria;
- essere prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria di seguito riportata:
 - Legge 30 aprile 1962, n. 283 ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");
 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ("Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");
 - D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 ("Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari"), come modificato dal D. Lgs. n. 181/2003 a seguito del recepimento della Direttiva 2000/13/CE concernente "l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità" e dal D. Lgs. n. 114/2006 a seguito del recepimento delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di "indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari";
 - D. Lgs. 16 febbraio 1993 n. 77 ("Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari");
 - D. Lgs. 155/97 ("Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3 CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari");
 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce



l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- D. Lgs. 181/2003 - attuazione della Direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;
- Regolamento (CE) 852/2004 - igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) 1924/2006 "indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari" aggiornato dal Regolamento 107/2008 e dal Regolamento 1169/2011;
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 10. TIPOLOGIA DEI PRODOTTI DEI DISTRIBUTORI

I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, con data di scadenza non troppo ravvicinata, privi di OGM e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari.

La tipologia di prodotti erogati e le loro caratteristiche minime dovranno essere le seguenti:

1) BEVANDE CALDE

I distributori relativi ai lotti 1 e 2 dovranno erogare almeno le seguenti bevande calde:

- caffè espresso macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ciascuna erogazione;
- caffè lungo;
- caffè macchiato;
- caffè decaffeinato;
- caffè d'orzo: almeno gr. 7 di caffè d'orzo per ciascuna erogazione;
- caffè al ginseng;
- caffè con cioccolato;
- cappuccino: almeno gr. 8 di latte per ciascuna erogazione;
- cappuccino d'orzo;
- cappuccino decaffeinato;
- cappuccino con cioccolato;
- latte: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere per ciascuna erogazione,
- latte macchiato: almeno gr. 8 di latte in polvere e gr. 6,5 di caffè per ciascuna erogazione;
- cioccolato: almeno gr. 25 di cacao in polvere per ciascuna erogazione;
- cioccolato con latte: almeno gr 18 di cioccolato + 3 grammi di latte per ciascuna erogazione;
- tè: almeno gr. 14 di the in polvere per ciascuna erogazione;

Per quanto riguarda il lotto 3 è obbligatoria l'erogazione con cialde di almeno 10 delle bevande calde sopra indicate e le caratteristiche di cui sopra sono obbligatorie solo se compatibili con il sistema delle cialde.

2) ACQUA E BEVANDE FREDDE

Tale tipologia dovrà contenere almeno le seguenti bevande:

- acqua minerale naturale in bottiglia di P.E.T. da l. 0,5;
- acqua frizzante in bottiglia di P.E.T. da l. 0,5;
- Succhi di frutta in brick da ml. 200 – con contenuto di frutta superiore al 50%;
- Bibite gassate in lattina da ml. 330;
- Bibite non gassate tra cui tè da ml 330;
- Bibite senza zuccheri aggiunti o bevande biologiche da ml 330;

Solo per i lotti 1 e 2 è obbligatorio contenere anche:

- spremute d'arance/mandarino/pompelmo di prima qualità in tetrapak o in bottiglia P.E.T.;

3) ALIMENTI

3.1) Snacks salati - Tale tipologia dovrà contenere almeno le seguenti categorie di alimenti:



- Patatine o altri prodotti analoghi (ad esempio pop-corn, croccantini di mais, prodotti a base di patata) con peso di almeno 25 gr.
- Schiacciatine, Grissini, taralli con peso di almeno 35 gr.
- altri snacks salati (ad esempio crackers, salatini, ecc.) con peso almeno 35 gr;

Solo per i lotti 1 e 2 sono obbligatori anche:

- snacks salati senza glutine con peso almeno 35 gr.

3.2) Snacks dolci: Tale tipologia dovrà contenere almeno le seguenti categorie di alimenti:

- Biscotti dolci farciti con peso di almeno 45 gr.
- Biscotti dolci senza farciture con peso di almeno 35 gr.
- Merendine (tipo Brioches, plumcake, krapfen, muffin) con peso almeno di 40 gr.

Solo per i lotti 1 e 2 sono obbligatori anche:

- snacks dolci senza glutine con peso di almeno 35 gr.
- barrette varie (ad esempio con cioccolato e cereali) con peso di almeno 20 gr.

3.3) Alimenti freschi, obbligatori solo per i lotti 1 e 2; Tale tipologia dovrà contenere almeno le seguenti categorie di alimenti:

- frutta e verdura fresca di stagione:
- Panini/tramezzini farciti freschi (almeno due tipologie per prodotto) con scadenza non superiore a 7 giorni dal confezionamento e con farciture non inferiore a 50 gr.;
- Yogurt al naturale o alla frutta/cereali.

Il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, ai fini dell'attribuzione del punteggio per categoria, la lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione.

Ogni distributore di alimenti di cui ai lotti 1 e 2 dovrà contenere almeno **per il 30%** le seguenti tipologie di prodotti:

- senza glutine;
- biologici;
- frutta e verdura fresca di stagione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

Il concessionario dovrà produrre, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e relative schede tecniche.

L'Amministrazione potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad analisi presso il Servizio Igiene Pubblica, senza che la ditta possa esimersi dal consentire il controllo stesso dei prodotti, pena la rescissione del contratto.

I prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere di alta qualità, di odore e sapore gradevoli;
- essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente e riportare l'indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione;
- i prodotti di natura biologica dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti la loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati biologici, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente, l'indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione;
- i prodotti per celiaci dovranno essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, riportare con chiarezza gli



ingredienti, il peso netto, informazioni nutrizionali, eventuali autorizzazione e indicazioni a tutela del consumatore, oltre alla data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione. Dovranno inoltre essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.).

- I prodotti erogati devono essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati.

Con particolare riferimento ai prodotti freschi al fine di impedire inutili sprechi il concessionario garantisce il monitoraggio periodico dei consumi e delle confezioni.

L'Amministrazione dovrà essere messa in grado di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza, l'effettiva provenienza e la rispondenza alle schede tecniche.

Art. 11. – PREZZI DEI PRODOTTI

I prezzi dei prodotti in vendita saranno quelli offerti in gara e dovranno rimanere fissi per un periodo di almeno un anno dall'installazione dei distributori fatto salvo quanto previsto in materia dall'art.1664 del C.C.

Successivamente i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica, di norma non più di una volta all'anno, su richiesta debitamente documentata del Concessionario e solo qualora non possa ricondursi al normale rischio d'impresa che contraddistingue il rapporto concessorio.

La revisione dei prezzi viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dall'amministrazione avviata previa formale richiesta da parte del Concessionario e volta a verificare l'impatto sulla sostenibilità del piano economico finanziario che dovrà essere presentato dalla ditta.

Art. 12. - CRITERI DI VALUTAZIONE

L'aggiudicazione della gara avverrà in capo al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ottenendo il punteggio totale più alto rispetto al punteggio massimo sulla base dei seguenti parametri:

Offerta economica: massimo punti 30 (trenta) per i lotti 1 e 2 e 24 (ventitré) punti per il lotto 3

Offerta tecnica: massimo punti 70

OFFERTA ECONOMICA

Prezzo di erogazione dei prodotti - punteggio massimo 30

I prezzi offerti per ciascuna categoria sono riferiti a prodotti acquistabili con moneta e chiave elettronica. Per ciascuna categoria, si procederà all'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella seguente.

Tabella punteggi

a)	Bevande calde: - caffè lungo; - caffè macchiato; - caffè decaffeinato; - caffè d'orzo; - caffè al ginseng; - caffè con cioccolato; - cappuccino; - cappuccino d'orzo; - cappuccino decaffeinato; - cappuccino con cioccolato; - latte; - latte macchiato; - cioccolato;	Punteggio massimo punti 7
----	--	---------------------------



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

	<ul style="list-style-type: none">- cioccolato con latte;- tè; <p>Il prezzo unitario offerto per ciascuno dei prodotti di questa categoria non potrà essere superiore a € 0,60. Il punteggio massimo sarà attribuito alla Ditta che avrà offerto il minor prezzo medio tenuto presente che il prezzo per ogni singolo prodotto di questa categoria non potrà essere superiore € 0,60 a pena di esclusione.</p> <p>I partecipanti ai lotti 1 e 2 hanno l'obbligo di indicare i prezzi unitari di tutte le bevande calde sopra riportate, mentre i partecipanti al <u>lotto 3</u> hanno l'obbligo di indicare i prezzi unitari di almeno 10 bevande calde tra quelle sopra indicate</p>	
b)	<p>Acqua minerale:</p> <ul style="list-style-type: none">- acqua minerale naturale;- acqua minerale gassata. <p>Il prezzo unitario offerto per ciascuno dei prodotti di questa categoria non potrà essere superiore a € 0,60. Il punteggio massimo sarà attribuito alla Ditta che avrà offerto il minor prezzo medio tenuto presente che il prezzo per ogni singolo prodotto di questa categoria non potrà essere superiore € 0,60 a pena di esclusione.</p>	Punteggio massimo punti 7
c)	<p>Bevande Fredde:</p> <ul style="list-style-type: none">- Succhi di frutta in brick;- Bibite gassate in lattina;- Bibite non gassate tra cui tè;- Bibite senza zuccheri aggiunti o bevande biologiche; <p>Solo per i lotti 1 e 2 anche:</p> <ul style="list-style-type: none">- spremute d'arance/mandarino/pompelmo di prima qualità. <p>Il prezzo unitario offerto per ciascuno dei prodotti ricompresi in questa categoria non potrà essere superiore a € 1,00. Il punteggio massimo sarà attribuito alla Ditta che avrà offerto il minor prezzo medio tenuto presente che il prezzo per ogni singolo prodotto di questa categoria non potrà essere superiore a € 1,00 a pena di esclusione.</p>	Punteggio massimo punti 5
d)	<p><u>Snacks salati</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Patatine o altri prodotti analoghi (ad esempio pop-corn, croccantini di mais, prodotti a base di patata);- Schiacciatine, Grissini, taralli;- altri snacks salati (ad esempio crackers, salatini, ecc.) ; <p>Solo per i lotti 1 e 2 anche:</p> <ul style="list-style-type: none">- snacks salati senza glutine; <p><u>Snacks dolci:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Biscotti dolci farciti;- Biscotti dolci senza farcitura;- Merendine (tipo Brioches, plumcake, krapfen, muffin); <p>Solo per i lotti 1 e 2 anche</p> <ul style="list-style-type: none">- snacks dolci senza glutine;- barrette varie (ad esempio con cioccolato e cereali); <p>Il prezzo unitario offerto per ciascuno dei prodotti di questa categoria non potrà essere superiore a € 1,10. Il punteggio massimo sarà attribuito alla Ditta che avrà offerto il minor prezzo medio tenuto presente che il prezzo per ogni singolo prodotto o raggruppamento di prodotti di cui sopra di questa categoria non potrà essere superiore a € 1,10 a pena di esclusione.</p>	Punteggio massimo punti 5



e)	Alimenti freschi solo per i lotti 1 e 2; - frutta e verdura fresca di stagione; - Panini/tramezzini farciti freschi (almeno due tipologie per prodotto); - Yogurt al naturale o alla frutta/cereali. Il prezzo unitario offerto per ciascuno dei prodotti di questa categoria non potrà essere superiore a € 3,00. Il punteggio massimo sarà attribuito alla Ditta che avrà offerto il minor prezzo medio tenuto presente che il prezzo per ogni singolo prodotto di questa categoria non potrà essere superiore a € 3,00 a pena di esclusione. Per quanto riguarda il lotto 3, non essendoci l'obbligo per i distributori di tale lotto erogare alimenti freschi, il punteggio relativo a tale criterio non sarà assegnato.	Punteggio massimo punti 6
----	---	------------------------------

Alle offerte sarà assegnato, per ciascuna categoria, un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$X = \frac{P_b \times P_{max}}{P_o}$$

Dove

P_b = Prezzo medio più basso

P_o = Prezzo medio offerto

P_{max} = punteggio massimo per ciascuna categoria

X = punteggio assegnato

Per prezzo medio si intende: prezzo medio della categoria di prodotti in valutazione.

L'attribuzione dei punteggi è calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi di spese di trasporto, consegna, caricamento, installazione e istruzioni al personale sul corretto utilizzo e ogni altro onere accessorio. Tutti i prodotti offerti devono essere di prima qualità, nel rispetto della normativa vigente in materia.

OFFERTA TECNICA

Il punteggio relativo all'offerta tecnica **di ciascun lotto** sarà attribuito in relazione ai sotto elencati elementi:

Qualità del servizio:

- Organizzazione del servizio: massimo punti 30;
- Ulteriori modalità di pagamento previste dal distributore: massimo 10 punti;
- Anno di fabbricazione dei distributori: massimo punti 15;
- Percentuale di arabica presente nella miscela del caffè: massimo punti 10;
- Prodotti a km 0 in sostituzione di prodotti di marca nazionale: massimo punti 5.

a) Organizzazione del servizio - **Massimo punti 30;**

a.a) cadenza del servizio di ricarica/rifornimento dei prodotti - massimo **punti 8** che verranno assegnati come segue:

1	5 volte a settimana (giornaliero)	Punti 8
2	4 volte a settimana	Punti 6
3	3 volte a settimana	Punti 4
4	2 volte a settimana	Punti 2



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

a.b) pulizia e manutenzione ordinaria dei distributori - massimo **punti 8** che verranno assegnati come segue:

1	Cinque volte a settimana, corrispondente a pulizia giornaliera, esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi	Punti 8
2	Quattro volte a settimana esclusi il sabato, la domenica e i festivi	Punti 6
3	Tre volte a settimana esclusi il sabato, la domenica e i festivi	Punti 4
4	Due volte a settimana esclusi il sabato, la domenica e i festivi	Punti 2

a.c) tempestività dell'intervento su chiamata in caso di malfunzionamento - massimo **punti 6** che verranno assegnati come segue:

1	Entro due ore	Punti 6
2	Entro tre ore	Punti 5
3	Entro quattro ore	Punti 4
4	Entro sei ore	Punti 3
5	Entro sette ore	Punti 2
5	Oltre	Punti 0

a.d) sostituzione prima della scadenza dei prodotti non rientranti tra quelli freschi - massimo **punti 8** che verranno assegnati come segue:

1	Sette giorni prima della scadenza	Punti 8
2	Sei giorni prima della scadenza	Punti 6
3	Cinque giorni prima della scadenza	Punti 4
3	Quattro giorni prima della scadenza	Punti 2

b) Ulteriori modalità di pagamento previste dal distributore – massimo 10 punti che verranno assegnati **sommando i punti previsti per ogni modalità di pagamento offerta** riportata nella tabella sottostante:

1	Pagamento tramite banconote di almeno € 10,00 anche attraverso la messa a disposizione di una macchina cambia banconote in monete.	Punti 2 - per ogni distributore
2	Pagamento consentito tramite carta di credito o apposita App gratuita scaricabile su smartphone	Punti 3 – per ogni distributore

I punti si assegnano con riferimento a ciascun distributore, pertanto se entrambi i distributori di un lotto prevedono una o entrambe le suddette modalità il punteggio va previsto va moltiplicato per 2. Ad esempio se tutti i distributori del lotto consentono il pagamento tramite carta di credito o App. il punteggio sarà pari a 6 (3+3) e se poi entrambi prevedono anche il pagamento tramite banconote,



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

il punteggio sarà 10 (in quanto a 6 va sommato il punteggio di 4 corrispondente a 2 distributori con banconote).

- c) Anno di fabbricazione dei distributori - massimo punti 15 che verranno assegnati come segue:

1	Anno 2020	Punti 15
2	Anno 2019	Punti 13
3	Anno 2018	Punti 9
3	Anno 2017	Punti 5
4	Anni precedenti	Punti 0

Nel caso in cui all'interno del lotto i distributori siano stati fabbricati in anni diversi, verrà effettuata la media aritmetica dei punteggi assegnati agli anni di fabbricazione. Ad esempio: si attribuisce ad ogni distributore il punteggio previsto per il suo anno di fabbricazione. Poi si sommano i punteggi dei vari anni ed il totale viene suddiviso per 2 (in quanto per ogni lotto i distributori sono massimo 2) ottenendo un punteggio medio. Il punteggio medio verrà arrotondato per difetto o per eccesso (per es. 1,50=2, 1,49=1).

- d) Percentuale di arabica presente nella miscela del caffè - massimo **10 punti** che verranno assegnati come segue:

1	arabica 100%	Punti 10
2	arabica 90-99%	Punti 7
3	arabica 80-89%	Punti 3

- e) Prodotti a km 0 in sostituzione di prodotti di marca nazionale: massimo **punti 5** – massimo punti 5 da assegnare come segue:

- Verranno attribuiti 5 punti all'offerta tecnica con il maggior numero di prodotti a km 0 proposti in sostituzione di prodotti di marca nazionale, 4 punti al secondo, 3 punti al terzo, 2 al quarto, 1 al quinto e 0 (zero) punti al sesto (e successivi) e a tutti i concorrenti che non ne propongono.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata dal punteggio più alto ottenuto sommando i punteggi dell'offerta economica e di quella tecnica riportati in ciascuno dei criteri e parametri descritti.

Ogni concorrente, a pena di esclusione dalla gara, dovrà comunque raggiungere un **punteggio minimo di 30/70 nell'offerta tecnica**.

I concorrenti dovranno presentare la propria offerta entro il termine e con le modalità indicate nella Lettera di Invito o nel Disciplinare di Gara che riceveranno o potranno consultare al momento dell'invito. In caso di rinuncia del soggetto aggiudicatario, o di sua esclusione per mancanza dei requisiti richiesti, il Comune si riserva di affidare al concorrente che segue nella graduatoria. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida. Non sono ammesse offerte in ribasso, condizionate o incomplete. In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio si procederà a sorteggio.

Art. 13. - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Nell'esecuzione del servizio il concessionario dovrà avvalersi di proprio personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.



Prima dell'inizio del servizio il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione concedente il nominativo del Responsabile del servizio che dovrà rapportarsi con il personale incaricato dall'Amministrazione per la gestione del servizio.

Il personale che effettua il rifornimento o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:

- attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R. 26.03.1980, n. 327 Regolamento di esecuzione della Legge 30.04.1962, n. 283 e s.m.i.- o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
- essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la denominazione della ditta di appartenenza. Dovrà altresì vestire in maniera appropriata e rispondente alle prescrizioni normative in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande.

Il concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, a giudizio dell'Amministrazione, allo svolgimento del servizio.

L'impresa ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto:

- di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;

- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui la concessione fa riferimento.

L'impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Concessionario si obbliga a dimostrare, a richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, l'Amministrazione concedente effettua trattenute sulla cauzione definitiva.

Art. 14. - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

L'appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi, tutte le norme e tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare il Concessionario ha i seguenti obblighi:

- osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. ed, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà



adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 15. - CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione in oggetto, nonché del risarcimento danni derivante dall'eventuale inadempimento, fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), pari al 10% dell'importo contrattuale (valore del contratto), ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata della concessione fino al soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del contratto, contestualmente all'emissione del certificato finale di regolare prestazione del servizio.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito di applicazione di penalità, la Ditta concessionaria è obbligata a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili al concessionario, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la cauzione, su semplice richiesta scritta del Comune.

Art. 16. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali:
 - interruzione del servizio senza giustificato motivo;
 - inosservanza dei termini essenziali di installazione convenuti;
 - reiterate inosservanze delle norme di legge;
 - mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
 - subappalto non autorizzato;

E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate al concessionario inadempiente.

Dopo n. 3 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del concessionario, il Comune potrà procedere di diritto (ipso iure), ex art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto come sopra. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento dei danni derivanti.



In caso di inadempimento accertato dal Comune, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Art. 17. – PENALI

Qualora si verificano inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, Il Comune promuoverà la contestazione degli addebiti in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, che dovrà fornire, in forma scritta, le controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, il Comune procederà direttamente all'applicazione delle seguenti penali fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno per:

- € 50,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità ai sensi degli articoli 9 e 10;
- € 50,00 per ogni attrezzatura non corrispondente nella tipologia richiesta;
- € 50,00 per inadeguato o mancato rifornimento dei distributori;
- da € 50,00 ad € 250,00, in funzione della gravità dell'inadempimento e della reiterazione della contestazione in caso di mancata pulizia dei distributori;
- € 50,00 per vuoto macchina per ogni ora lavorativa di ritardo dopo la 4° ora lavorativa dalla segnalazione;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del prodotto;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento dei canoni ai sensi dell'art. 4;
- € 25,00 per ogni ora lavorativa di ritardo per le prime 8 ore lavorative e € 50,00 per ogni ora lavorativa successiva di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi ordinari e straordinari che si rendano necessari ai sensi del presente capitolato;
- € 50,00 per ciascun distributore e per ogni giorno di ritardo nell'installazione delle macchine ai sensi dell'art. 8;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature e nei necessari ripristini, a scadenza del contratto entro i termini stabiliti;
- € 50,00 per ogni giornata di distribuzione di generi alimentari non autorizzati;
- € 15,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei reports ai sensi dell'art. 7;
- € 15,00 nel caso di aumenti di prezzi non autorizzati per ogni giorno di erogazione;
- € 100,00 per ogni distributore per mancanza di pulizia e sanificazione come stabilito dal capitolato;
- € 100,00 per ogni inadempimento rispetto delle norme in materia di antinfortunistica e igienico sanitarie.

Per l'introito delle penali l'Amministrazione potrà rivalersi sulla garanzia definitiva che, in tale caso, dovrà essere reintegrata.

Le sanzioni sopra espresse non saranno applicate nel caso che gli impedimenti siano stati determinati da fattori tecnici non imputabili all'azienda.

Art. 18. – RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative, interessanti l'Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Concessionario ha diritto al rimborso del canone per il periodo residuo alla scadenza del semestre e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 19. - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE



L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione ecc.).

Art. 20. - MODIFICHE AL NUMERO DEI DISTRIBUTORI

Durante lo svolgimento del contratto, il Comune si riserva la possibilità, in accordo con il concessionario, di richiedere l'installazione di altri distributori nel limite del 50%, o di variare in diminuzione il numero totale dei distributori nel medesimo limite del 50%.

In caso di aumento o diminuzione del numero dei distributori il canone di concessione da corrispondere o da detrarre verrà calcolato in dodicesimi di anno.

Art. 21. - VARIAZIONI DI GENERI RISPETTO ALL'OFFERTA

Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori il concessionario potrà, solamente dietro autorizzazione scritta di questa stazione appaltante, sostituire alcuni prodotti previsti nel presente capitolato o indicati nell'offerta con altri della stessa tipologia purché rispondenti ai criteri di cui agli articoli 9 e 10 del presente Capitolato Speciale d'appalto, a condizione che la qualità e quantità del nuovo prodotto non sia inferiore a quella precedente e sempre che il prezzo del nuovo prodotto non sia superiore a quello del prodotto precedente.

Art. 22. - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata, previo versamento della cauzione definitiva e stipula della polizza indicata nel presente Capitolato Speciale d'Oneri.

Art. 23. - RESPONSABILITA' VERSO TERZI PER DANNI

Il concessionario sarà obbligato a risarcire al Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Oneri.

L'aggiudicatario dovrà dimostrare di possedere o dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizza assicurativa con primarie compagnie per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose (incluso anche il soggetto concedente) con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni singolo sinistro, di cui sarà tenuta a fornire copia entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

Art. 24. - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 25. - RISPETTO DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR)

Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipulazione e gestione del contratto. Il loro conferimento è obbligatorio per le imprese che vogliono partecipare alla gara. L'ambito di comunicazione dei dati è limitato alle esigenze connesse alla gara e alla successiva stipulazione del contratto secondo la normativa vigente in tema di appalti pubblici e diritto di accesso ai documenti.

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 – così come modificato dal d.lgs 101/2018, saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

Il legale rappresentante della ditta aggiudicataria di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Art. 26. - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario è competente il Foro di Ancona.

Art. 27. - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme vigenti in quanto applicabili.